



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VERBANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SIMONE	ANTONIO	Presidente
☐	BERTOLO	ROBERTO	Relatore
☐	CARNIELLI	SERGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 128/09 depositato il 04/06/2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO I.V.A. 2005 contro DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

altre parti coinvolte:

EQUITALIA SESTRI SPA
VIA 42 MARTIRI, 124 28924 VERBANIA VB

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 128/09

UDIENZA DEL

04/11/2009

ore 15:30

SENTENZA

N°

75/01/09

PRONUNCIATA IL:

04/11/2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12/11/2009
Il Segretario
[Signature]

Per copia conforme
all'originale
IL SEGRETARIO

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

Chiede che codesta On.le Commissione voglia dichiarare l'inesistenza degli atti impugnati e condannare l'Ufficio Tributario, ex art. 69, al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva.

CONCLUSIONI DELL'AGENZIA delle ENTRATE

chiede a codesta On.le Commissione Tributaria: in via pregiudiziale: di confermare la legittimità della cartella di pagamento n. 138/2009/0000559/44 incontestata nei suoi dati numerici e nel suo presupposto giuridico;

in via principale: di dichiarare l'assenza di vizi relativi al ruolo ed alla cartella di pagamento n. 138/2009/0000559/44;

di condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano con separata nota.

CONCLUSIONI DI EQUITALIA SESTRI S.P.A.

Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto in riferimento all'operato di Equitalia Sestri Spa.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia Sestri spa ha notificato a mezzo del servizio postale alla società ricorrente una cartella relativa all'iscrizione a ruolo di omessi versamenti Iva.

Avverso detto ruolo ricorre la contribuente affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:

Per copia conforme
all'originale
IL SEGRETARIO

1) nullità della cartella per inesistenza della notifica.

Lamenta che non sia stata compilata la relata di notifica come ritenuto necessario dal Giudice del Tribunale di Rossano, dovendosi applicare l'art. 137 cpc richiamato dall'art. 60 del DPR 600/73.

Peraltro la notifica inesistente non è sanabile dalla costituzione in giudizio.

2) Inesistenza del ruolo perché intestato a società estinta e inesistenza della cartella perché notificata a società estinta.

La società è stata cancellata. Prima della riforma delle società era principio consolidato che la cancellazione non estingueva la società.

L'art. 2495 c.c. nuovo testo, nel disporre che resta ferma l'estinzione della società, risolve l'annosa questione della sopravvivenza della società alla cancellazione.

L'atto formato e notificato a società cancellata è pertanto inesistente.

3) Il ruolo non appare sottoscritto.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Verbania dell'Agenzia il quale rileva che anche recente giurisprudenza della S.C. (Cass. 14147/03 e 25472/08) avrebbe mantenuto fermo il principio che ove, nonostante la cancellazione, residuino rapporti debitori irrisolti, la società non si estingue. Produce copia del ruolo sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio.

L'Ufficio ritiene pertanto che il ricorso sia infondato e ne chiede il rigetto.

Il concessionario per la riscossione ritiene che sia sufficiente la spedizione postale e non necessaria la redazione della relata, facendo fede l'avviso di ricevimento in quanto la relata assolve la funzione di fornire al richiedente

Per copia conforme
all'originale
IL SEGRETARIO

la prova dell'avvenuta spedizione a mezzo dell'ufficio postale; inoltre la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notifica.

All'udienza odierna, all'esito della discussione fra le parti, la commissione ha trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Non ha pregio la prima eccezione del ricorrente in quanto per la notifica a mezzo del servizio postale di una cartella esattoriale non è prevista, tantomeno a pena di nullità, la redazione della relazione di notifica, dalla cui mancanza non si comprende peraltro quale pregiudizio possa ricadere sul contribuente in termini di validità dell'atto di notificazione la cui esistenza stessa non viene posta in discussione, avendo il ricorrente riconosciuto di aver ricevuto la notifica.

Neppure è fondata l'eccezione di omessa sottoscrizione del ruolo avendo l'Ufficio impositore prodotto il giudizio il ruolo debitamente sottoscritto, né la ricorrente ha sollevato, dopo tale produzione, ulteriori contestazioni al riguardo.

E' fondata l'eccezione in forza della quale l'atto impugnato è stato notificato a soggetto inesistente.

Anteriormente alla riforma del diritto societario costituiva ius receptum, sulla base della giurisprudenza di legittimità, che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e che,

Per copia conforme
all'originale
IL SEGRETARIO

conseguentemente, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società. La correttezza dell'interpretazione che giustificava il diritto vivente è stata, tuttavia, messa in discussione e negata dalla modifica apportata all'art. 2495 c.c., dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), che, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, al comma 2, ("fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione...") ravvisa la vigenza nell'ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società.

Ne consegue che, dovendo ritenersi estinta la società il 17.12.2003 con la sua cancellazione dal registro delle imprese, l'atto notificato il 18.12.03 deve reputarsi notificato a soggetto giuridicamente inesistente e come tale nullo.

Gli atti andranno dunque rinotificati personalmente ai soci ed al liquidatore in quanto tali.

La resistenza in giudizio di entrambi gli enti convenuti legittima la loro condanna, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente.

Per copia conforme
all'originale
di 8/12/2003



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 128/09

UDIENZA DEL

04/11/2009

ore 15:30

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata in quanto notificata a soggetto estinto.

Condanna gli Enti convenuti, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori.

Verbania 4.11.2009

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dr. Roberto Bertolo

Dr. Antonio Simone

Il Presidente

Per copia cartolina
all'originale
il Segretario